

Delega fiscale: approvati cinque Decreti Legislativi

CDM del 22.09.2015, via libera definitivo a cinque decreti legislativi di attuazione della delega per il riordino del sistema fiscale (Legge 11 marzo 2014 n. 23).

Si tratta in particolare delle misure per **sulla semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, quelle sulla stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali, la riforma del sistema sanzionatorio e la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario.**

Novità - Rispetto alle precedente versione, nel decreto legislativo "*misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione*", accogliendo la richiesta contenuta nel parere della Commissione Finanze della Camera dei deputati, viene prevista la possibilità di accedere a **un'ulteriore rateizzazione ai soggetti che non sono stati in grado di completare il pagamento di piani precedenti di rateizzazione.**

In particolare, la nuova disposizione stabilisce che le somme non ancora versate, oggetto di piani di rateazione da cui i contribuenti siano decaduti nei 24 mesi antecedenti l'entrata in vigore del presente decreto, possono su richiesta degli stessi contribuenti, da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essere oggetto di un nuovo piano di rateazione, ripartito fino a un massimo di 72 rate mensili. Dal piano di rateazione si decade per il mancato pagamento di sole due rate.

Semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione - Il provvedimento punta a creare un sistema di riscossione che favorisca l'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, anche attraverso forme di rateizzazione più ampie e vantaggiose. Anche l'erario potrà beneficiare di una maggiore certezza nei tempi di riscossione e di modalità semplificate.

Le novità introdotte accogliendo le indicazioni contenute nei pareri parlamentari, riguardano l'eliminazione della norma che prevedeva, in caso di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, il pagamento "degli interessi sugli interessi" (anatocismo) e gli interessi sulle sanzioni.

Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale - Nessuna particolare novità rispetto al testo approvato in prima lettura. Il decreto prevede il monitoraggio e la revisione delle cosiddette "spese fiscali" e la rilevazione dell'evasione fiscale e contributiva e dei risultati conseguiti nell'azione di contrasto, inserendo le relative attività in modo sistematico nelle procedure di bilancio.

In base alle indicazioni parlamentari viene specificato che le spese fiscali (tax expenditure) per le quali siano trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore, sono oggetto di specifiche proposte di eliminazione, riduzione, modifica o conferma.

Revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali - Tra le novità va segnalato lo stralcio della norma sui concorsi per il dirigenti in quanto la stessa è confluita nel dl enti locali, già approvato dal Parlamento e in vigore dal 15 agosto 2015.

Riforma del sistema sanzionatorio - Una delle novità del testo attuale è quella che riguarda l'innalzamento delle pene per omessa dichiarazione per il sostituto d'imposta. In particolare per l'omessa dichiarazione si prevede una norma che aumenta la pena per il sostituto di imposta (si passa da un minimo di un anno a un massimo di 3 anni, a un minimo di un anno e mezzo ad un massimo di 4 anni). Il resto del provvedimento è rimasto sostanzialmente invariato.

Revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario - Per ciò che riguarda la revisione della disciplina degli interpelli, recependo le indicazioni delle commissioni parlamentari, si prevede che la proposizione di un'istanza di interpello viene declinata in due modi, tra loro complementari: il primo non differisce in nulla rispetto a quanto attualmente previsto, mentre il secondo dà rilievo più all'obiettivo di incertezza sulla qualificazione della fattispecie che all'interpretazione delle norme di legge invocate dal contribuente nel caso concreto.

È prevista una riduzione dei tempi di risposta per gli appelli ordinari che passano da 120 giorni a 90 giorni e un riconoscimento della certezza dei tempi di risposta (fissati in 120 giorni) per tutte le altre tipologie. Vigeva la regola del silenzio-assenso, per cui qualora una risposta non pervenga entro il termine previsto diventa valida la soluzione prospettata dal contribuente.

Per **ridurre il contenzioso tributario** viene potenziato lo strumento della mediazione che attualmente riguarda solo gli atti posti in essere dall'Agenzia delle Entrate con valore non superiore ai 20.000 euro. Con il presente decreto, il reclamo finalizzato alla mediazione si applica a tutte le controversie, indipendentemente dall'ente impositore, comprese quindi quelle degli enti locali. Il reclamo viene esteso anche alle controversie catastali (classamento, rendite, ecc.) che a causa del valore indeterminato ne sarebbero state escluse. Dal punto di vista soggettivo il reclamo è esteso a Equitalia e ai concessionari della riscossione. Lo strumento della conciliazione si applica anche al giudizio di appello (fino ad ora riguardava solo le cause di primo grado).